

# DISCIPLINA PER L'USO E LA GESTIONE DEI PARCHEGGI COMUNALI A PAGAMENTO

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

#### Articolo 1 – Ambito e finalità del disciplinare

Il presente atto disciplina l'utilizzo e la gestione dell'attività dei parcheggi non custoditi in disponibilità dell'Amministrazione comunale, gestiti dalla stessa in veste di pubblica autorità, sia direttamente, sia mediante l'affidamento a terzi delle attività o parte di esse, purché connesse alla gestione degli stessi.

#### <u>Articolo 2 – Regolamentazione generale della sosta</u>

I parcheggi soggetti alla disciplina del presente atto sono quei parcheggi con sosta ad orario o mediante abbonamento periodico, soggetti al pagamento di una tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale.

L'istituzione delle aree di sosta soggette a tariffa è deliberata dalla Giunta Comunale.

Il servizio deve essere svolto secondo il calendario, gli orari e le tariffe indicati dall'Amministrazione Comunale.

Gli orari dovranno essere esposti al pubblico.

#### Articolo 3 – Titoli e orari della sosta

La sosta nei parcheggi pubblici a pagamento è subordinata al possesso dell'idoneo titolo che può essere ottenuto:

- a) a seguito di pagamento di una tariffa oraria;
- b) a seguito di rilascio e pagamento di un abbonamento periodico;
- c) a seguito di esenzione, nei casi previsti dalla legge e del presente regolamento.



L'abbonamento non dà diritto a posti riservati e consente la sosta dell'autovettura in tutti i posteggi del parcheggio, nei limiti dei posti disponibili, secondo le modalità e gli orari stabiliti al rilascio dell'abbonamento stesso.

La sosta nei parcheggi pubblici non costituisce dovere di custodia del veicolo.

Le zone di parcheggio sono delimitate da strisce blu e dall'apposita segnaletica verticale.

L'utente che dovesse occupare con il suo autoveicolo più posti di parcheggio, anche parzialmente, sarà tenuto al pagamento di una tariffa doppia, ovvero sarà oggetto di sanzione pecuniaria, qualora il mezzo sia disposto in modo non consono.

#### TITOLO II – OBBLIGHI E DIVIETI

#### Articolo 4 – Veicoli autorizzati alla sosta

La sosta nelle aree a pagamento è riservata esclusivamente ai veicoli appartenenti alle seguenti categorie individuate dall'art. 47 del D.Lgs. 285/1992, o altri veicoli assimilati da specifiche disposizioni normative.

# Articolo 5 – Obblighi degli utenti

Gli utenti sono tenuti a:

- seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica;
- mantenere una velocità molto moderata e in ogni caso non superiore al passo d'uomo e tale da evitare intralcio e pericolo a persone o cose;
- eseguire le manovre di accesso ai posti con molta cautela;
- ricoverare il mezzo nei posti assegnati o liberi rispettando le norme della circolazione stradale e le indicazioni, all'interno degli stalli sosta tracciati;



- lasciare il veicolo in sosta con le portiere chiuse, il motore spento, perfettamente frenato ed inoltre adottare ogni cautela per la sicurezza delle cose proprie e di terzi;
- comportarsi con prudenza, prestando particolare attenzione ai pedoni eventualmente in transito;
- rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi apposta, nonché le eventuali istruzioni affisse;
- custodire con cura le eventuali tessere di abbonamento, i contrassegni, scontrini o ricevute, restando esclusivamente responsabili di ogni dannosa conseguenza che potesse risultare dalla loro perdita, sottrazione o dall'uso abusivo di essi. In caso di smarrimento o deterioramento è obbligo dell'utente di informare il Comune o eventuale delegato della gestione del parcheggio, il quale provvederà alla sua sostituzione previo accertamento della legittimità della richiesta e addebito del costo.

#### Articolo 6 – Divieti

#### Agli utenti è vietato:

- parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;
- sostare senza necessità nel parcheggio con motore acceso;
- ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
- sostare con l'automezzo lungo le aree e corsie d'accesso o di uscita;
- effettuare qualsiasi travaso di carburante all'interno del parcheggio;
- portare sostanze infiammabili ed esplosive o comunque pericolose nel parcheggio;
- effettuare o far effettuare da altri la pulizia o il lavaggio dell'automezzo all'interno del parcheggio;



- scaricare acqua, olio o altro materiale che possa sporcare e/o danneggiare il suolo, la vegetazione o altro all'interno dell'area delimitata del parcheggio;
- effettuare prove di guida;
- produrre rumori molesti, azionare sirene e allarmi;
- allontanarsi dal veicolo lasciando all'interno animali o minori;

#### Articolo 7 – Obblighi per il gestore

Nel caso di affidamenti a terzi, secondo le procedure di cui al Codice dei Contratti il gestore è tenuto a:

- mantenere a propria cure e spese, in perfetto stato di efficienza, la segnaletica sia interna che esterna dei parcheggi, nonché degli impianti, compresi i dispositivi di sicurezza, di segnaletica, di controllo e di esazione delle tariffe;
- curare che i parcheggi siano conservati puliti e decorosi;
- provvedere ai lavori di manutenzione ordinaria, ripristino e riparazione;
- provvedere alla esazione delle tariffe e al rilascio degli abbonamenti periodici;
- provvedere alla pubblicizzazione del servizio.

E' facoltà del Comune affidare a ditte esterne solo una parte dei servizi.

#### Articolo 8 – Occupazione aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio

In caso di occupazione delle aree di sosta per motivi diversi dal parcheggio (traslochi, cantieri, manifestazioni, ecc.) il soggetto interessato dovrà richiedere la relativa autorizzazione preventiva al Comune (salve altre autorizzazioni da richiedere per legge ad altri soggetti), specificando le motivazioni dell'occupazione, che dovrà avere comunque



carattere transitorio e versare al Comune quanto dovuto per l'occupazione del suolo pubblico secondo i relativi ed appositi regolamenti.

# TITOLO III – TARIFFE, ESENZIONI ED ABBONAMENTI

#### <u>Articolo 9 – Tariffe ed orari</u>

Le tariffe ordinarie, quelle agevolate, nonché gli importi relativi alle varie tipologie di abbonamento sono stabilite con provvedimento della Giunta comunale.

La tariffa minima corrisponde, con l'ipotesi di utilizzo del ticket stampato dai dispositivi automatici (parcometri), ad una sosta di 30 minuti.

Il pagamento della sosta è in vigore tutti i giorni dalle ore 8.00 alle ore 22.00, nei limiti e nelle forme stabilite con specifici provvedimenti amministrativi.

L'utente ha un tempo iniziale di sosta gratuita, determinati in 5 (cinque) minuti, sufficienti per brevi commesse o per prelevare il ticket di pagamento nei parcometri o presso le rivendite autorizzate.

Resta ferma la possibilità dell'Amministrazione Comunale di modificare gli orari in relazione all'andamento della stagione turistica.

La sosta è consentita subordinatamente all'esposizione del ticket orario emesso dai parcometri o da altre apparecchiature elettroniche, ovvero all'esposizione dell'abbonamento o contrassegni vari in corso di validità.

#### <u>Articolo 10 – Tariffe agevolate</u>

E' facoltà della Giunta Comunale approvare tariffe ed abbonamenti agevolati per determinate categorie di utenti, quali in particolare cittadini residenti, attività commerciali ed artigianali, anziani ultra sessantacinquenni e portatori di handicap;



# Articolo 11 - Modalità di pagamento

Il pagamento della tariffa per la sosta può avvenire secondo una delle seguenti modalità:

- con ticket stampato dai dispositivi automatici (parcometri) installati presso le arre di sosta;
- tramite il pagamento degli abbonamenti;
- con ogni altro mezzo consentito dalla tecnologia;

#### Articolo 12 - Modalità di rilascio degli abbonamenti

Gli abbonamenti sono rilasciati secondo modalità che saranno stabilite annualmente da parte della Giunta Comunale, contestualmente all'approvazione del piano tariffario.

Gli abbonamenti sono rilasciati dal Comando di Polizia Municipale dietro presentazione dei seguenti documenti:

- patente di guida del proprietario/intestatario/utilizzatore del veicolo;
- carta di circolazione ed, ove occorre, il documento che attesti il possesso o l'utilizzo in maniera esclusiva del veicolo;
- documento che attesti la destinazione residenziale commerciale dell'unità immobiliare;
- documento che attesti il luogo dove svolge l'attività lavorativa o la professione;

La Polizia Municipale è incaricata anche della tenuta del registro delle autorizzazioni concesse e della loro scadenza, e della conservazione della relativa documentazione presentata. Periodicamente effettuerà la revisione dinamica dei permessi verificando il permanere dei requisiti di cui al presente regolamento.



Gli abbonamenti dovranno essere applicati in originale sul vetro anteriore del veicolo in maniera ben visibile. La mancata esposizione del titolo comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa.

Gli abbonamenti non danno diritto all'aggiudicazione di uno stallo di sosta e non sarà addebitabile alcuna responsabilità al Comune per difficoltà nel reperimento di posti auto nelle aree di parcheggio.

# Articolo 13 - Esenzioni

Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:

- Corpi di Polizia in servizio;
- Vigili del Fuoco in servizio;
- Mezzi di soccorso in servizio:
- Mezzi del Comune di Praiano in servizio.

#### <u>Articolo 14 – Condizioni generali</u>

Con il ritiro della ricevuta e/o la presentazione della domanda di abbonamento e/o a seguito l'uso del parcheggio, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento.

In ogni caso, per i veicoli presenti durante le ore di funzionamento dei parcheggi, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei gestori che dei conducenti o utilizzatori.

In ogni caso il pagamento o il ritiro del biglietto, come pure il rilascio dell'abbonamento della sosta non garantisce in alcun caso la disponibilità del posto.

Gli utenti sono pertanto tenuti alla verifica dell'effettiva disponibilità del posteggio.

**COMUNE DI PRAIANO** 

Tel.+39 089 8131911 - Fax +39 089 8131912



# TITOLO IV – VIGILANZA E RESPONSABILITA'

#### Articolo 15 – Responsabilità per danni

In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico del Comune e/o del Gestore.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità riguardante oggetti, bagagli o animali lasciati negli autoveicoli; è fatto divieto inoltre di tenere nei mezzi parcheggiati materiali o oggetti la cui presenza possa comunque costituire invito al furto o pericolo per gli altri mezzi ed i pedoni.

Il Comune non è responsabile in merito ad eventuali danni subiti dai veicoli ovvero al furto o al danneggiamento degli stessi da qualsiasi causa determinati.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente, qualsiasi danno all'autoveicolo ovvero il furto dello stesso, eventuali furti e sottrazioni di accessori, parti di ricambio o singole parti dell'autoveicolo, comunque verificatesi all'interno del parcheggio, dovranno essere oggetto di tempestiva denuncia all'Autorità Giudiziaria, anche per il tramite forze di polizia.

# Articolo 16 – Vigilanza

L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sui parcheggi attraverso il Comando di Polizia Municipale e/o altri incaricati.

L'Amministrazione potrà inoltre avvalersi, ai sensi dell'art. 17, comma 132 e 133, della Legge 127/1997, di personale nominato con apposito provvedimento sindacale al quale vengono conferite funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di



sosta, per esercitare tutte le azioni necessarie al recupero delle evasioni tariffarie e dei mancati pagamenti ivi compresi il rimborso delle eventuali spese.

## Articolo 17 - Rimozione dei veicoli

Il Comune in caso di violazione di norme del presente disciplinare che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o normale uso del parcheggio, può procedere alla rimozione forzata dei veicoli secondo la vigente normativa.

Tale rimozione avverrà con spese e rischio a carico dell'utente.

# Articolo 18 - Sanzioni

La regolamentazione della sosta è materia di competenza comunale.

Le penalità per il mancato pagamento sono improntate a criteri di commisurazione e ragionevolezza rispetto alla tariffa richiesta per la sosta, nel rispetto del principio che l'utente dovrà saldare la differenza per l'orario scoperto.

Nel caso in cui la sosta negli stalli a pagamento (strisce blu) si protragga oltre l'orario consentito dalla ricevuta del pagamento del ticket, per i trasgressori si applica l'art. 7 commi 1 e 15 del Codice della Strada con il beneficio per il contribuente che potrà sanare l'illecito amministrativo con l'esibizione, entro 24 ore dall'accertamento dell'infrazione, della ricevuta dell'avvenuto pagamento della soma dovuta, ovvero del ticket obliterato con indicazione dei dati del numero di preavviso, ovvero recandosi presso il Comando di Polizia Municipale e provvedendo al pagamento della differenza dovuta direttamente al personale all'uopo incaricato. In caso contrario verrà applicata la sanzione prevista dall'art. 7 comma 1 e 15 del C. d. S.

# Articolo 19 - Entrata in vigore

Il presente regolamento entrerà in vigore ad intervenuta esecutività, nelle forme di legge, della deliberazione di approvazione.